



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE-UTG

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
 LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 - U.A.M.A.

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
 - Segretariato Generale della Difesa e
 Direzione Nazionale Armamenti

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
 CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
 GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea" – Art. 9 concernente il regime dell'Agenzia Industrie Difesa.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 1° marzo 2021, n. 51 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha convertito il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, meglio specificato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

in oggetto recante, tra l'altro, la proroga di una serie di termini di legge (cd. "decreto milleproroghe").

Per gli aspetti qui di interesse, si attira l'attenzione sull'art. 9, comma 2, del menzionato provvedimento d'urgenza che reca specifiche disposizioni riguardanti il regime giuridico secondo cui l'Agenzia Industrie Difesa (AID) è chiamata ad operare.

La disciplina introdotta con la disposizione in commento intende apprestare un "ponte" nelle more del riordino della normativa riguardante i requisiti richiesti al fine di conseguire l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese, previsto dall'art. 44 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (cd. "Codice dell'ordinamento militare" – COM).

In attesa di questo intervento riformatore, l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 183/2020 consente all'AID – in ragione evidentemente della rilevanza della *mission* ad essa affidata – di proseguire, fino al 31 dicembre 2021, le proprie attività istituzionali secondo il regime previsto dall'art. 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

In sostanza, per effetto del richiamo a tale previsione, l'AID, allorquando svolga la propria attività in favore delle Forze Armate e degli altri Corpi Armati dello Stato, non è tenuta a munirsi delle autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché dalla medesima legge n. 110/1975.

Si richiama ancora l'attenzione sulla parte finale dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 183/2020, ove si precisa che l'AID opera "*secondo quanto stabilito dall'art. 16*" TULPS.

Con tale previsione, il Legislatore ha inteso chiarire che gli stabilimenti e le sedi dell'Agenzia Industrie Difesa, pur in assenza dei titoli di polizia, sono sottoposti alle facoltà di accesso consentite agli ufficiali e agli agenti di p.s. dal citato art. 16 ai fini delle verifiche di pubblica sicurezza.

Si segnala quanto sopra per opportuna informazione di codesti Uffici, onde consentire di orientare al meglio l'azione di controllo, segnalando che, come sempre, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE CENTRALE

Gambacurta